

Indirizzo per affidamento di appalti di servizi riservati finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'ambito della manutenzione ordinaria delle aree verdi e della manutenzione delle aree urbane e del patrimonio storico del centro del Comune di Riva del Garda.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda per più di dieci anni ha attivato due interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, progettando a tale scopo delle attività specifiche ed impostate in maniera tale da consentirne la realizzazione utilizzando anche le modalità di finanziamento adottate dalla Provincia a sostegno diretto dei lavoratori svantaggiati o delle cooperative sociali che li assumono, in particolare con il ricorso a "intervento 18.A e 18.B linee 1 e 2" presente nel "Piano provinciale di Politica del Lavoro e nel Documento provinciale degli Interventi di Politica del lavoro l'Agenzia del Lavoro provinciale 2015 – 2018";

Tale strumento prevedeva una linea di finanziamento alle cooperative sociali riconosciute idonee dalla Provincia in base ad una serie di requisiti e il Comune, limitando la partecipazione all'appalto solo a tali cooperative, aveva la possibilità di attuare il progetto.

Successivamente, nel 2019, la Provincia ha adottato un nuovo piano denominato "Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura" dove non è stato più previsto l'intervento 18.A (finanziamento alla Cooperativa), ma solo l'ex intervento 18B, ora denominato allegato 3.3.c. "Titoli di acquisto (voucher) per l'accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggio".

Tutta l'impostazione precedente del Comune è andata quindi a cadere, posto che come oggetto dell'affidamento non è ora più possibile individuare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate da parte di una cooperativa che ha un progetto di questo tipo finanziato dalla Provincia.

Nel biennio 2021/2022 le finalità a suo tempo individuate sono state perseguite, in esecuzione alla deliberazione n. 30 di data 10.12.2019, mediante l'appalto di servizi che impone l'impiego di una percentuale di lavoratori svantaggiati secondo le previsioni della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e prevedendo, in sede di gara, un criterio premiante a fronte dell'innalzamento di tale percentuale da parte dei concorrenti, condizione che ha quindi consentito di mantenere i livelli occupazionali di tali categorie di lavoratori nell'ambito dei due appalti aggiudicati.

I suddetti appalti di servizi sono in scadenza il prossimo 28 febbraio e il rinnovo degli stessi è stato previsto Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022-2023 di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, adottato con deliberazione n. 365 dd. 24.5.2022 e integrato e modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 499 dd. 29.12.2022.

L'elaborazione dei singoli progetti di gara per il rinnovo degli affidamenti dei servizi in esame come imposto dall'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2019, nr. 2 in materia di "clausole sociali" negli appalti ed in particolare le tutele assicurate al personale coinvolto nel "cambio appalto", prevede contenuti e misure idonei a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche dal personale impiegato presso l'appaltatore uscente che si riflette nella determinazione degli importi a base di gara.

Sotto tale aspetto va considerato che la posizione giuridica ed economica complessiva del personale impiegato dall'appaltatore uscente ed utilizzata per la definizione della base di appalto per quanto riguarda per i lavoratori svantaggiati, risulta condizionata dall'incidenza delle misure di sostegno previste dal Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura della Provincia Autonoma di Trento in particolare (3.3.c - titoli d'acquisto - voucher - per l'accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggi).

Tali titoli di acquisto sono concessi ai lavoratori per finanziare l'attuazione di progetti individualizzati, che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, con un "soggetto attuatore" accreditato, ossia aziende operanti in provincia di Trento che garantiscano la qualità sociale dell'inserimento lavorativo.

Per tale ragione l'appalto i sensi dell'art. 29 comma 1 della L.P. 2/2016 è riservato a Cooperative sociali di tipo b), imprese sociali e altri operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 17 bis della L.P. n. 19/1983 dalla Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Nel merito e in generale, si rammenta che l'art. 100 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. A tal riguardo, la suddetta disposizione precisa, al comma 2, che dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali, come avviene nel caso in esame.

Visto che l'art. 29 comma 1 della L.P. 2/2016 (appalti riservati) prevede che: *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate... L'avviso d'indizione di gara fa riferimento a quest'articolo .”*.

Le Cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'articolo 5, comma 1, della legge 381/91 prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell'I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

In previsione della scadenza il Servizio comunale di merito ha elaborato due distinti progetti per una durata di 24 mesi rispettivamente per l'affidamento dei servizi entro la soglia comunitaria per due distinti appalti denominati:

- Manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici e del verde stradale del Comune di Riva del Garda mediante inserimento di lavoratori svantaggiati - nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” CUI-S84001170228202200042 CPV 77310000-6, con base di gara €. 207.230,00 per servizi oltre oneri sicurezza ed Iva di legge.
- Manutenzione delle aree urbane e del patrimonio storico del centro del Comune di Riva del Garda - nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana,ecc.”, CUI-S84001170228202200043 CPV 90610000-6 con base di gara €. 207.206,00 per servizi oltre oneri sicurezza ed Iva di legge.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli anche ai fini della motivazione del presente atto.

Che è volontà dell'Amministrazione Comunale perseguire le finalità a suo tempo individuate di sostegno occupazionale con l'obiettivo del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante due diversi appalti di servizi nell'ambito della manutenzione ordinaria delle aree verdi e del patrimonio storico del centro cittadino, riservando per quanto sopra, la partecipazione alle cooperative sociali di tipo “B” imprese sociali e altri operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 17 bis della L.P. n. 19/1983 dalla Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento definiti “soggetti attuatori”.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 381/91, le cooperative sociali di tipo B, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale, possono essere un soggetto idoneo ad espletare la funzione di sostegno, non meramente di tipo occupazionale, ma anche di tipo psicologico e sociale, a favore di soggetti socialmente deboli, per raggiungere gli obiettivi di recupero e di reinserimento civile per i singoli soggetti, nonché a limitare il costo dei servizi impegnati nella presa in carico di persona svantaggiata e, più in generale, i costi sociali conseguenti allo stato di emarginazione.

Visto l'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2019, n. 2 in materia di “clausole sociali” negli appalti.

Vista la legge provinciale 23.03.2020 n. 2 “ Misure urgenti di sostegno alle famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”.

Vista la L. 381/1991.

Vista la L.P. 02/2016.

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Vista la Linea Guida Anac n. 4.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 333 dd. 13/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2022 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio per la conseguente determinazione di spesa.

Su invito dell'Assessore alla QUALITA' URBANA – LUCA GRAZIOLI;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di assumere l'indirizzo, per quanto esposto in premessa e con la finalità di potenziare le opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di indire le procedure di appalto di servizi entro la soglia comunitaria per una durata di 24 mesi, di seguito riportate e riservando la partecipazione alle gare, in applicazione all' art. 29 della L.P. 2/2016, alle cooperative sociali di tipo “B” imprese sociali e altri operatori economici di cui all'art. 4 della legge 381/1991 accreditati ai sensi dell'art. 17 bis della L.P. n. 19/1983 dalla Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento definiti “soggetti attuatori”:
 - Appalto di Manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici e del verde stradale del Comune di Riva del Garda mediante inserimento di lavoratori svantaggiati - nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di

gestione del verde pubblico” CUI-S84001170228202200042 CPV 77310000-6, con base di gara €. 207.230,00 per servizi oltre oneri sicurezza ed Iva di legge.

- Appalto Manutenzione delle aree urbane e del patrimonio storico del centro del Comune di Riva del Garda - nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana,ecc.”, CUI-S84001170228202200043 CPV 90610000-6 con base di gara €. 207.206,00 per servizi oltre oneri sicurezza ed Iva di legge.
3. di precisare che l'affidamento del servizio e la prenotazione della spesa relativa all'applicazione della presente deliberazione, avverrà con determina del Responsabile del Servizio di Bilancio “Manutenzione del Patrimonio Comunale”, attuando e completando l'indirizzo assunto con la presente deliberazione, per tutti gli aspetti gestionali;
 4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di procedere all'attivazione delle procedure di gara.